

NORME DI FUNZIONAMENTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE E DURATA

Art.1 - E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "Pollino Sviluppo, s.c. a r.l., Gruppo di Azione Locale per la promozione imprenditoriale nell'area del Parco del Pollino - versante calabro", in breve, "Pollino Sviluppo.

Art.2 - La Società ha sede legale in Castrovillari (CS).

La società può, con l'osservanza delle vigenti disposizioni; istituire o sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze nella Unione Europea.

Art.3 - La durata della società è fissata fino al 31.12.2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art.4 - La società opera come un'agenzia di sviluppo, prevalentemente nell'area del Parco del Pollino, in Calabria, e nelle zone adiacenti.

A tal fine:

- promuove lo sviluppo del sistema delle imprese, favorendo l'avvio di nuove iniziative e l'aumento dell'occupazione, soprattutto nel settore turistico, agricolo, artigianale, della piccola e media impresa industriale, per i servizi reali alle imprese, nel settore ambientale.
- eroga servizi reali alle imprese e fornisce consulenza ad enti pubblici e privati, ai soci, in via prioritaria, in particolare nel settore del marketing, della comunicazione, della commercializzazione, dell'animazione economica, della pianificazione e progettazione integrata di interventi prevalentemente immateriali, dei servizi finanziari, della formazione e dello sviluppo organizzativo, della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico, dell'informatica e della telematica;
- contribuisce alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali esistenti;
- effettua indagini territoriali, studi di fattibilità, individua risorse e nuove opportunità di mercato, al fine di favorire investimenti nell'area del Parco del Pollino e nelle zone adiacenti, da parte di imprese locali ed esterne, regionali, nazionali ed internazionali.

Nell'ambito del suo oggetto la società può compiere tutti gli atti giuridici ad esso strumentali, complementari e comunque connessi, senza che l'elencazione abbia valore tassativo o costituisca limitazione per quanto non specificato.

In particolare può:

1. compiere qualsiasi azione immobiliare e mobiliare ritenuta necessaria ed anche opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale.
2. aderire o partecipare a società, enti ed organismi economici, aventi oggetto sociale analogo, strumentale o complementare.
3. stipulare con Ministeri, Regioni, Enti e società convenzioni, atti contrattuali e concorsuali occorrenti alla realizzazione del suddetto oggetto.
4. eseguire, con personale e strutture propri o coordinando le risorse messe a disposizione dai soci, quanto opportuno per l'espletamento dello scopo sociale.
5. partecipare o concorrere a gare d'appalto pubbliche o private ed a licitazioni o trattative private.
6. candidarsi alla gestione di Sovvenzioni Globali, ovvero di altri programmi comunitari, nazionali e regionali.

Nell'organizzare la propria offerta, compatibilmente con la legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti, la società deve prioritariamente avvalersi dell'offerta dei soci, sempre che questa sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva. Deve inoltre, a parità di condizioni economiche privilegiare la domanda dei soci, rispetto a quella di terzi.

La società intende avvalersi delle agevolazioni normative contributive e finanziarie rinvenienti da normative vigenti e future.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE

Art.5 - Il capitale sociale è di Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zerozero) diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 del c.c.

Art.6 - La società non riconosce che un solo titolare per ciascuna quota.

Ogni quota di Euro 9,00 (nove). Ogni quota di Euro 9,00 dà diritto ad un voto. Se la quota è multipla di Euro 9,00 il socio ha diritto ad un voto per ogni Euro 9,00.

Le quote ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno nè dati in alcuna forma a garanzia.

Nessun socio può detenere quote per un importo superiore al 10% (dieci per cento) del capitale della società, ad eccezione dell'Ente Parco del Pollino, che può detenere quote fino al 33% (trentatrè per cento).

Art.7 - I trasferimenti di quote o frazioni di queste anche a favore di soci sono efficaci nei confronti della società solo quando sono stati preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della stessa, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi), che è tenuto a deliberare entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, effettuata a mezzo lettera raccomandata.

Nella richiesta di alienazione delle quote deve essere indicato il prezzo di cessione e l'eventuale acquirente.

Nel silenzio del Consiglio di Amministrazione, decorso il termine indicato al primo comma, le quote sono interamente trasferibili.

Ai soci è riservato il diritto di prelazione all'acquisto da esercitarsi nei 30 (trenta) giorni successivi.

Qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, quest'ultimo è riconosciuto in proporzione alle quote possedute dai soci interessati; se il diritto viene esercitato su una quota indivisibile prevale l'anzianità di iscrizione nel libro soci o, in caso di parità, l'ordine cronologico della richiesta di esercizio di prelazione.

TITOLO IV

REQUISITI DI AMMISSIONE DI SOCI

Art.8 - Possono far parte della società ed esservi successivamente ammessi tutti i soggetti pubblici e privati che abbiano i requisiti di onorabilità previsti dalla legislazione bancaria e dalla normativa antimafia.

TITOLO V

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art.9 - Sono organi della società:

- a - l'Assemblea dei soci;
- b - il Consiglio di Amministrazione;
- c - il Presidente;
- d - l'Amministratore delegato;
- e - il Comitato Tecnico;
- f - il Collegio Sindacale;
- g - la Consulta delle Forze Sociali.

Art.10 - Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, per l'approvazione del Bilancio, deve essere convocata al meno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'organo amministrativo lo richiedano particolare esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società essa potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne il rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art.11 - Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio, avente diritto a voto, purchè non amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta.

Il rappresentante pro tempore del socio Ente pubblico può delegare, per la partecipazione all'assemblea altro amministratore o funzionario dell'Ente, sempre con i limiti di cui al precedente comma.

Art.12 - Per la validità della costituzione delle assemblee, tanto in prima che in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

Per la nomina degli organi sociali è sufficiente la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il socio che risulta iscritto da più tempo nel libro soci. In caso di ulteriore parità risulta eletto il socio più anziano di età.

Art.13 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano.

Si intende Consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

Il Presidente nomina il Segretario e, quando occorre, due o più scrutatori, anche fra non soci.

Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta il diritto dei soci di intervenire in Assemblea, dirige e regola la discussione, stabilisce le modalità di votazione.

Art.14 - L'assemblea nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente.

Art.15 - Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Le copie e gli estratti del verbale vengono certificati come conformi all'originale, con firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art.16 - Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo palese.

Non esaurendosi nella seduta la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può rimetterne la continuazione al primo giorno successivo non festivo.

Art.17 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri, che possono essere eletti anche fra i non soci.

Il Consiglio può nominare, nel proprio seno, un amministratore delegato con la maggioranza dei 2/3 (due terzi).

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per le innovazioni e le sostituzioni si osservano le norme di legge.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, in base alla legislazione in materia bancaria e alla normativa antimafia, e di professionalità, in relazione alle finalità ed alle attività prevalenti della Società

Art.18 - Ai fini del funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni di questi sono svolte dal Consigliere definito più anziano, così definito dall'art.13, comma 2.

Art.19 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, di norma una volta al mese e, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri ovvero dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima della data stabilita e in casi di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche mediante comunicazione telegrafica da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Il Consiglio può anche stabilire modalità di convocazione diverse.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve

convocarsi immediatamente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale, per la nomina di tutti gli amministratori.

I verbali delle adunanze sono redatti da un Segretario scelto dal Consiglio tra i suoi membri o tra i dipendenti della Società. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio. Quando il Consiglio decide di riunirsi in seduta riservata fungerà da Segretario il Consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario, fanno piena prova.

Art.20 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.21 - Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto per legge o statutariamente è espressamente riservato all'assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti le materie di seguito elencate, da assumere con la maggioranza dei 2/3 (due terzi), arrotondata all'unità superiore, dei componenti del Consiglio stesso:

a - la determinazione degli indirizzi generali di gestione e relativa pianificazione strategica ed operativa;

b - la nomina dell'Amministratore Delegato;

c - la nomina del Comitato Tecnico;

d - le deliberazioni sui contratti collettivi di lavoro ed i regolamenti disciplinanti il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della società;

e - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, l'erogazione di finanziamenti, nonché la nomina o la designazione di rappresentanti in seno ad organi della società o Enti partecipati;

f - la determinazione dei regolamenti interni;

g - la richiesta di affidamenti bancari, il rilascio di fidejussioni ed avalli e costituzione di garanzie reali.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare funzioni in materia di gestione corrente ad uno o più amministratori ed, eccezionalmente, anche ad altri dipendenti della società, predeterminandone i limiti e le modalità di esecuzione.

Il Consiglio deve essere informato sulle decisioni assunte nell'ambito dei poteri di cui al comma precedente con modalità dallo stesso fissate con periodicità di norma trimestrale.

Art.22 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere in sede definito più anziano secondo i criteri di cui all'art.13, comma 2.

Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art.23 - L'Amministratore Delegato, se nominato, è scelto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri.

E' a capo della struttura organizzativa e del personale della Società; esegue le deliberazioni dell'organo amministrativo ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto, dai regolamenti interni nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

E' membro di diritto del Comitato Tecnico.

Ha la facoltà, nell'ambito delle proprie attribuzioni, di conferire procure e mandati.

Art.24 - Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e possono essere nuovamente nominati.

I componenti del Collegio Sindacale hanno le facoltà e gli obblighi di legge.

L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

Ai Sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Art.25 - Il Comitato Tecnico è composto da 5 (cinque) membri.

L'Amministratore Delegato, se nominato, è membro di diritto del Comitato.

Il Comitato Tecnico è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

I membri del Comitato Tecnico sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di Segretario del Comitato Tecnico sono assolte dall'Amministratore Delegato, ove esista; in mancanza da uno dei membri del Comitato stesso.

Il Comitato Tecnico ha il compito di rilasciare pareri su tutte le materie che gli saranno sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico esprime i pareri a maggioranza assoluta dei presenti.

I pareri non sono vincolanti.

In deroga a quanto sopra, i pareri del Comitato Tecnico in materia di erogazione di finanziamenti a favore dei beneficiari delle provvidenze attribuite alla Società dovranno essere presi con maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) di tutti i componenti l'organo, per poter essere sottoposte al vaglio del Consiglio di Amministrazione.

Al Comitato Tecnico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'Ufficio ed il Consiglio di Amministrazione può inoltre determinare un gettone di presenza con esclusione dell'Amministratore Delegato.

Art.26 - La Consulta delle Forze Sociali esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sugli indirizzi strategici della Società, in relazione alle finalità previste dall'art. 4 delle presenti norme di funzionamento.

E' costituita da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dell'Agricoltura, dell'Artigianato, del Commercio, del Turismo, dell'Ambiente e delle Organizzazioni Sindacali Confederali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

TITOLO VI

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Art.27 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art.28 - L'utile netto sarà ripartito per almeno un ventesimo al Fondo di riserva legale e la parte restante a un Fondo di riserva straordinaria da utilizzarsi per iniziative di interesse consortile.

TITOLO VII

LIQUIDAZIONE

Art.29 - Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Art.30 - I soci sono responsabili delle obbligazioni della Società nei limiti del capitale sottoscritto.

Art.31 - Per tutto quanto non previsto nelle presenti Norme di Funzionamento si osservano le norme di legge.